

## GUIDA ALLA FISCALITÀ

Uno dei principali vantaggi che imprese e professionisti possono godere ricorrendo al noleggio a lungo termine riguarda la possibilità di usufruire di una deducibilità e detraibilità delle spese, le quali possono arrivare fino al 100% del canone di noleggio.

Cosa si intende per deducibilità e detraibilità?

- **DEDUCIBILITÀ:** una spesa è deducibile quando può essere sottratta al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare (cosiddetto "reddito imponibile"). Un esempio: se Guido ha un reddito di 41.900€ e ha maturato costi deducibili pari a 1.900€, il suo reddito imponibile finale sarà 40.000€ (41.900€ - 1.900€).

*Le deduzioni comportano quindi un reddito imponibile ridotto rispetto al reddito complessivo.*

- **DETRAIBILITÀ:** una spesa invece è detraibile quando può essere sottratta direttamente all'importo delle tasse da pagare. Riprendendo l'esempio precedente: oltre ai 1.900€, Guido ha sostenuto oneri per 3.000€ detraibili al 100%. L'imposta che egli dovrà pagare verrà decurtata di 3.000€ prima di essere applicata ai 40.000€ di reddito imponibile.

*Le spese detraibili possono perciò essere sottratte direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l'importo.*

A seconda della **categoria di utilizzo** (azienda, rappresentante di commercio ecc..) e dell'**uso del veicolo** (strumentale all'attività d'impresa, promiscuo o non strumentale/auto non assegnate), la legge prevede determinate quote di deducibilità del canone e determinate quote di detraibilità dell'IVA.

Di seguito una tabella riepilogativa utile a comprendere tali soglie nell'ambito del noleggio a lungo termine:

NOLEGGIO				
	Deducibilità dei costi		Detraibilità IVA	
	Veicoli	Servizi (manutenzione, carburante, pedaggi autostradali ecc..)	Veicoli	Servizi (manutenzione, carburante, pedaggi autostradali ecc..)
Esercente arte o professione	<b>20%</b> (dei costi canone di noleggio fino a un max di 3.615,20€, per non più di un veicolo e con ragguglio anno)	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa o uso pubblico	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Aziende: uso non strumentale ovvero auto a disposizione non assegnate	<b>20%</b> (dei costi canone di noleggio fino a un max di 3.615,20€, per non più di un veicolo e con ragguglio anno)	<b>20%</b>	<b>40%</b> <b>100%</b> (se dimostrato l'uso esclusivamente aziendale)	<b>40%</b> <b>100%</b> (se dimostrato l'uso esclusivamente aziendale)
Aziende ed Esercenti arti o professioni: veicolo assegnati in uso promiscuo ai dipendenti	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
Agente o Rappresentante di commercio	<b>80%</b> (dei costi canone di noleggio fino a un max di 5.164,57€, con ragguglio anno)	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Note:**

**Uso strumentale:** Un veicolo è considerato "strumentale" all'attività d'impresa, nell'ipotesi in cui l'attività stessa non possa essere realizzata senza il medesimo. Un esempio sono i veicoli delle imprese che effettuano attività di noleggio o di trasporto o le autoscuole;

**Uso Promiscuo:** l'uso promiscuo si verifica quando il datore di lavoro assegna al dipendente un veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali, per un periodo superiore alla maggior parte del periodo d'imposta (normalmente quindi 180 gg + 1). Al fine di poter applicare la maggior deduzione concessa in relazione ai veicoli in uso promiscuo al dipendente è necessario che tale utilizzo sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, come ad esempio, una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o un contratto con data certa da cui risulti l'assegnazione del veicolo, e che l'utilizzo dell'autovettura rientri tra le mansioni del lavoratore;

**Uso non strumentale:** Si tratta di tutti quei casi in cui il veicolo non può essere considerato strumentale all'attività d'impresa (ossia indispensabile) ma è normalmente a disposizione della stessa nel parco auto.

Da tenere presente inoltre che le **spese di gestione degli autoveicoli** che normalmente non sono comprese nel canone di noleggio (carburante, parcheggio, pedaggi autostradali, ecc.) seguono le stesse regole di deducibilità e detraibilità della categoria di riferimento nella tabella precedente.

La questione “autocarri”:

La legge stabilisce la integrale deduzione dei costi per i veicoli immatricolati come autocarro. Tuttavia il legislatore ha previsto dei limiti per i cosiddetti “finti autocarro”, ovvero quei veicoli che pur essendo immatricolati come autocarro non rispettano determinati requisiti. In particolare se un veicolo riporta congiuntamente sul libretto le seguenti indicazioni, non potrà beneficiare della deduzione integrale:

- Immatricolazione N1
- Codice carrozzeria F0 (effe zero)
- Numero di posti maggiore di tre
- Rapporto tra potenza del motore in Kw e portata del veicolo in tonnellate (ottenuta come differenza tra massa complessiva e tara) uguale o superiore a 180

Vuoi sapere di più sul tema?

Per una più completa trattazione si rimanda alla normativa di riferimento, **art 164 del TUIR**.

---

NOTA BENE:

**Questo articolo è stato elaborato per favorire una veloce e rapida comprensione in materia di fiscalità delle auto aziendali. Non ci si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni qui contenute, in quanto le stesse, in relazione al caso specifico, potrebbero non essere esaurienti, complete o precise. Pertanto non possono né potrebbero costituire un parere di tipo professionale o legale, per il quale è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.**